

# proposta di legge n. 127

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 12 agosto 2011*

---

DISCIPLINA DEI DISTRETTI RURALI  
E DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ

---

Signori Consiglieri,

il decreto legislativo 228/2001, meglio conosciuto come “legge di orientamento in agricoltura”, ha introdotto la definizione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità come aggregazioni territoriali dotate di peculiari caratteristiche ambientali, storiche, sociali ed economiche. La legge non entra però nel merito di queste caratteristiche, suddividendo le due tipologie di distretto in funzione della presenza di un sistema socio-economico locale diversificato e integrato (distretto rurale) o di un sistema produttivo specializzato e organizzato lungo una filiera (distretto agroalimentare di qualità).

La norma individua nelle Regioni gli enti cui spetta il riconoscimento dei distretti nel proprio territorio. La Regione Marche ha avviato la riflessione sul tema dei distretti rurali affidando all'INEA, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio agroalimentare delle Marche, un primo studio che ha avuto come obiettivo quello di verificare la fattibilità dei distretti rurali attraverso l'analisi su alcune aree pilota con la compartecipazione di due gruppi di azione locale (GAL). Sulla base di quella esperienza di studio, e degli stimoli provenienti dal territorio, la Regione Marche ha successivamente proposto all'INEA di sviluppare una proposta di legge regionale che consenta il riconoscimento di quei territori che si propongono come distretti rurali (DR) o distretti agroalimentari di qualità (DAQ). La proposta di legge è stata vagliata per verificarne la compatibilità e la coerenza con gli strumenti già attivi più strettamente connessi all'approccio distrettuale nel rurale, in particolare l'approccio LEADER e l'approccio di filiera. E' stata inoltre sottoposta nel corso della sua elaborazione alle parti sociali più direttamente interessate (organizzazioni professionali agricole, GAL).

Con la presente proposta di legge si intende offrire ai territori marchigiani che lo vorranno la possibilità di costituirsi in distretto rurale o agroalimentare di qualità e di essere riconosciuti secondo criteri e procedure stabiliti dalla Regione, così come prevede la legge statale. La costituzione dei DR e dei DAQ va intesa come opportunità che i territori regionali possono cogliere anche a fronte di agevolazioni fiscali, amministrative e finanziarie previste dalla normativa dello Stato.

E' stata effettuata in prima battuta una approfondita ricognizione della normativa in materia di distretti rurali e agroalimentari di qualità approvata dalle altre Regioni italiane.

L'impianto giuridico della proposta di legge ovvero le sue soluzioni normative, la tecnica di scrittura, le formule di riferimento, i contenuti

della proposta stessa nascono da una serie di considerazioni di diversa natura, a partire dai processi economico-sociali in atto e dalle conseguenze che riverberano sul diritto.

Alla base della proposta di legge, in particolare, insistono presupposti teorici e valutazioni concrete, relativi agli ambiti di:

- politica economica: ruolo e “forma” del distretto;
- politica del diritto: declino della legge ed emersione degli strumenti negoziali;
- politiche pubbliche: nuovi rapporti pubblico-privati nei processi di sviluppo;
- politiche sociali: ruolo e funzione della sussidiarietà, ruolo dell'agricoltura sociale;
- tecnica legislativa: testo normativo leggero e strumentazione amministrativa regolatoria.

In coerenza con questa impostazione il testo proposto detta i principi fondamentali, incoraggia i processi dal basso, responsabilizza gli attori locali, ovvero produttori e istituzioni, evita “ingessature” applicative rimandando a un regolamento attuativo per la disciplina specifica dei diversi aspetti.

I contenuti della proposta di legge, con particolare riguardo alle finalità e alle definizioni dei distretti rurali e agroalimentari di qualità, sono stati elaborati tenendo presente la specificità della realtà marchigiana.

Il testo della proposta può così essere sinteticamente evidenziato nella sua articolazione:

Articolo 1: illustra le finalità della normativa ed evidenzia in particolare l'obiettivo di promuovere lo sviluppo rurale, facilitando l'integrazione tra i diversi settori economici, garantendo la sostenibilità ambientale e in compatibilità con la programmazione regionale. Le finalità sono state adattate alle caratteristiche del territorio marchigiano, sottolineando la valorizzazione delle risorse locali e la sostenibilità del loro utilizzo;

Articolo 2: definisce i distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità, andando oltre i riferimenti di cui al d.lgs. 228/2001 ed estendendo ai distretti rurali la dimensione interregionale. Con riferimento al concetto di qualità la scelta è di fare riferimento alle produzioni di qualità riconosciute ai sensi della normativa vigente, cioè a produzioni la cui qualità sia regolamentata a livello cogente dalla normativa sia comunitaria, che nazionale o regionale;

Articolo 3: determina i requisiti per il riconoscimento dei distretti rurali, ovvero coerenza territoriale delle produzioni agricole, coesione economica, attività di valorizzazione, qualità territoriale, caratterizzazione paesaggistico-ambientale, capacità di *governance* locale;

Articolo 4: determina i requisiti per il ricono-

scimento dei distretti agroalimentari di qualità, ovvero la presenza di produzioni agroalimentari coerenti con le tradizioni e le caratteristiche del territorio, l'integrazione territoriale, la capacità di *governance* locale, l'offerta territoriale. Si è ritenuto di consentire la costituzione di distretti anche laddove non vi sia ancora un riconoscimento formale delle produzioni, ma sia stato comunque avviato un procedimento di riconoscimento;

Articolo 5: definisce le procedure di riconoscimento dei DR e dei DAQ. La forma del comitato promotore, come sarà specificato nel regolamento di attuazione, è libera: non è richiesto cioè, per la presentazione della domanda, che vi sia già stata la costituzione del comitato in una forma giuridica determinata;

Articolo 6: individua il soggetto gestore del distretto, che può costituirsi in una forma societaria o associativa e ne disciplina le funzioni, a partire dalla elaborazione fino all'attuazione del piano di distretto;

Articolo 7: norma le procedure del piano di distretto, rinviando al regolamento per quanto riguarda il contenuto del piano medesimo;

Articolo 8: disciplina le modalità di conferma o revoca del riconoscimento;

Articolo 9: stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione;

Articolo 10: contiene il termine per l'adozione del regolamento di attuazione da parte della Giunta regionale e la clausola valutativa sugli effetti prodotti dalla legge.

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La presente legge disciplina i distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità, al fine di promuovere lo sviluppo rurale, di valorizzare le risorse naturali, sociali ed economiche dei territori, di facilitare l'integrazione tra i diversi settori economici e tra le filiere agroalimentari e di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

2. Gli obiettivi e le strategie di sviluppo dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità devono essere coerenti con la programmazione integrata delle politiche rurali, agricole e agroalimentari della Regione.

**Art. 2**  
*(Definizioni)*

1. Si definiscono:

- a) distretti rurali, i sistemi territoriali, anche a carattere interregionale, contraddistinti da obiettivi di sviluppo condivisi derivanti dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;
- b) distretti agroalimentari di qualità, i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, contraddistinti dalla presenza di imprese organizzate in una o più filiere agroalimentari, dedicate a produzioni di qualità riconosciute ai sensi della normativa vigente.

**Art. 3**  
*(Requisiti per il riconoscimento  
dei distretti rurali)*

1. I requisiti per il riconoscimento dei distretti rurali sono i seguenti:

- a) presenza di attività e funzioni differenziate, quali l'agricoltura, l'artigianato, il commercio, la ristorazione e le attività turistiche, con una base territoriale comune e che perseguono in modo condiviso le finalità di conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali locali;
- b) produzioni agricole rispettose delle peculiarità ambientali e paesaggistiche dei territori, che caratterizzano l'identità dei luoghi e che risultano significative nell'ambito dell'economia agricola regionale;
- c) esistenza di un sistema di relazioni tra imprese agricole e imprese locali attive in altri settori, sinergico con i fenomeni culturali e turistici locali;

- d) valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio naturale e culturale;
- e) perseguimento di obiettivi di qualità attraverso l'adozione di standard di certificazione ambientale, sociale e produttiva;
- f) omogeneità paesaggistico-ambientale del territorio, anche impressa dalle attività agricole e dal patrimonio rurale;
- g) sussistenza di rapporti di tipo collaborativo tra istituzioni locali, imprese agricole e imprese locali di altri settori.

#### **Art. 4**

*(Requisiti per il riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità)*

1. I requisiti per il riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità sono i seguenti:
- a) presenza di produzioni agroalimentari di qualità coerenti con le tradizioni e le caratteristiche del territorio, riconosciute o in corso di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, la cui rilevanza economica risulta significativa nel contesto agroalimentare regionale;
  - b) presenza di filiere produttive caratterizzate da rapporti di integrazione e di interdipendenza tra le imprese agricole e quelle del settore della trasformazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari di qualità;
  - c) costituzione di rapporti di tipo collaborativo tra le istituzioni locali e gli operatori economici della filiera agroalimentare;
  - d) integrazione tra produzione agroalimentare e attività culturali e turistiche.

#### **Art. 5**

*(Riconoscimento dei distretti rurali e dei distretti agro-alimentari di qualità)*

1. I distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità sono riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale in presenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, a seguito della proposta documentata e motivata presentata da un comitato promotore avente le caratteristiche individuate nel regolamento di cui all'articolo 9.

2. La proposta, redatta secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 9, contiene:

- a) l'analisi di contesto dell'area, che documenta i requisiti richiesti per il riconoscimento e descrive le risorse su cui si basa l'offerta territoriale;
- b) gli obiettivi e le motivazioni che delineano la strategia di sviluppo;

- c) le azioni di intervento per il raggiungimento degli obiettivi;
- d) la descrizione del processo partecipativo che ha dato luogo alla costituzione del comitato promotore e la sua composizione;
- e) l'indicazione del referente del comitato promotore.

**3.** La Giunta regionale delibera l'accoglimento ovvero respinge la proposta nei termini e con le modalità previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 9.

### **Art. 6**

*(Soggetto gestore)*

**1.** Il comitato promotore provvede a costituire il soggetto gestore del distretto, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, nelle forme societarie o associative previste dal codice civile e nel rispetto di quanto indicato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 9.

**2.** Dalla data di costituzione del soggetto gestore, il comitato promotore cessa le sue funzioni.

**3.** Il soggetto gestore svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) rappresenta in modo unitario gli interessi del distretto;
- b) elabora e cura l'attuazione del piano di distretto di cui all'articolo 7;
- c) promuove e coordina, anche attraverso forme di programmazione negoziata con i soggetti pubblici e privati interessati, l'elaborazione, il finanziamento e la realizzazione delle azioni previste dal piano di distretto, in coerenza con gli obiettivi individuati dalla proposta di cui all'articolo 5;
- d) propone l'aggiornamento del piano di distretto, sulla base dei nuovi scenari e dei mutamenti del contesto socio-economico;
- e) coordina le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano di distretto;
- f) svolge il monitoraggio e la valutazione delle attività distrettuali;
- g) trasmette alla Giunta regionale la relazione sull'attuazione del piano di distretto prevista dall'articolo 8.

### **Art. 7**

*(Piano di distretto)*

**1.** Il soggetto gestore elabora il piano di distretto, in base ai criteri, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 9.

**2.** Il piano è presentato alla Giunta regionale, che lo approva o rigetta nei termini e con le

modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 9.

**3.** Il piano approvato ha validità triennale e può essere aggiornato all'occorrenza. Il piano conserva validità fino all'approvazione del successivo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8.

**4.** Il rappresentante legale del soggetto gestore garantisce la coerenza nell'attuazione del piano rispetto agli obiettivi indicati nella proposta.

**5.** La struttura organizzativa regionale competente, d'intesa con il soggetto gestore, effettua azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del piano di distretto.

### **Art. 8**

*(Conferma o revoca del riconoscimento)*

**1.** Il soggetto gestore trasmette alla Giunta regionale, alla fine di ogni triennio, una relazione sull'attuazione del piano di distretto.

**2.** La Giunta regionale, valutata la suddetta relazione, delibera la conferma del riconoscimento o la sua revoca nei termini e con le modalità definiti dal regolamento di cui all'articolo 9.

### **Art. 9**

*(Regolamento di attuazione)*

**1.** La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione della presente legge, che disciplina in particolare:

- a) i requisiti e i criteri per l'individuazione dei distretti ai sensi degli articoli 3 e 4;
- b) le caratteristiche dei comitati promotori;
- c) le modalità per la redazione e la presentazione della proposta di riconoscimento del distretto a norma dell'articolo 5 e la relativa procedura di valutazione e approvazione da parte della Giunta regionale;
- d) i requisiti e le modalità per la costituzione del soggetto gestore di cui all'articolo 6;
- e) i criteri e le modalità per l'elaborazione, la presentazione e l'aggiornamento del piano di distretto di cui all'articolo 7, nonché per la sua valutazione e approvazione da parte della Giunta regionale;
- f) i criteri operativi per lo svolgimento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 5;
- g) i criteri e le modalità per la presentazione della relazione sull'attuazione del piano di distretto e per la conferma o della revoca del riconoscimento, previsti dall'articolo 8.

**Art. 10**

*(Norma transitoria e clausola valutativa)*

**1.** La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 9 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**2.** La Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza biennale, trasmette all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della medesima.